



Prot. n. R.U. 33705

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI**  
**Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore**

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2016, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2016 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 3274 del 14 gennaio 2016 di approvazione dello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che la Sig.ra Signorile Concetta Monica, titolare del punto sito in Bari, Via Colonnello Vito Nicola Picca, 3/5, in data 1° febbraio 2016, ha presentato dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse quale punto aggiuntivo della rete del concessionario di Stato Replatz s.r.l., concessione n. 4520, che ha controfirmato, in segno di adesione, la suindicata dichiarazione;

ATTESO che, in data 29 febbraio 2016, la Sig.ra Signorile Concetta Monica ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, atto sottoscritto per accettazione anche dal citato concessionario Replatz s.r.l.;

VISTO il titolo autorizzatorio n. 2016/A162707/GIOCHI/SCO emesso in data 24 maggio 2016, con il quale la Sig.ra Signorile Concetta Monica, quale titolare del punto sito in Bari, Via Colonnello Vito Nicola Picca, 3/5, avente codice n. 95033, è stato autorizzato alla raccolta delle scommesse attraverso il concessionario di Stato Replatz s.r.l.;

CONSIDERATO che la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 643, lettera e) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota R.U. n. 21374 del 22 febbraio 2017, con la quale è stato avviato al procedimento di decadenza, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, per il punto di raccolta n. 95033, per non aver completato la procedura di regolarizzazione fiscale già citata per insufficiente versamento dell'imposta unica dovuta entro il 30 novembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 643, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per € 32.279,51;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettera k), del disciplinare in questione il quale stabilisce che l'Agenzia procede alla decadenza dalla facoltà della raccolta delle scommesse in rete fisica tramite concessionario di Stato, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di incompleto versamento dell'imposta unica di cui all'art. 1, comma 643, lettera e) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 926, della legge n. 208/2015”*;

ATTESO che la Sig.ra Signorile, titolare del punto di raccolta in questione, non ha presentato memorie scritte né documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro il termine concesso;

VISTO che dai controlli effettuati al totalizzatore nazionale la Sig.ra Signorile non risulta aver effettuato il versamento di € 32.279,51;

#### DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza, a far tempo dal giorno 29 marzo 2017, del diritto alla raccolta delle scommesse per conto del concessionario di Stato Replatz s.r.l. (conc. n. 4520) della Sig.ra Signorile Concetta Monica, per il punto di raccolta sito Bari, Via Colonnello Vito Nicola Picca, 3/5, avente codice n. 95033.

Per l'effetto, deve intendersi revocato il titolo autorizzatorio n. 2016/A162707/GIOCHI/SCO emesso in data 24 maggio 2016.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 27 marzo 2017

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Pietro FERRARA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 39/93